



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

18- 25 marzo 2021

FOCUS GROUP

“Gli aiuti di Stato”



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

Il principio Deggendorf



Sentenza della Corte del 9 marzo 1994. TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Repubblica Federale di Germania. Causa C-188/92

Aiuti regionali a favore dell'impresa TWD Textilwerke Deggendorf GmbH non notificati dalla Germania, alcuni solo illegali altri illegali e incompatibili.



Massima

L'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato attribuisce alla Commissione la responsabilità di attuare, sotto il controllo della Corte, un procedimento speciale per l'esame permanente e il controllo degli aiuti che gli Stati membri intendono porre in essere. In particolare, nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, la Commissione usufruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario. **Quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre a uno Stato membro.**

La Commissione pertanto non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un'impresa, adotta una decisione la quale, nell'autorizzare detto aiuto, ne sospende però il versamento sinché l'impresa non abbia restituito un precedente aiuto illegittimo, a motivo dell'effetto cumulato degli aiuti di cui trattasi.

La clausola Deggendorf nel Regolamento (UE) n.651/2014



Articolo 1, paragrafo 4

Regimi di aiuto che non non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno (“**Clausola Deggendorf**”) ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Aiuti ad hoc per imprese sotto la “Clausola Deggendorf”



La clausola Deggendorf nel Registro nazionale aiuti (RNA)



Aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero

L'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, prevede che:

1. **Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.**

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. **A decorrere dal (1° luglio 2017)), la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.**
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

DECRETO 31 maggio 2017 , n. 115

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

(G.U.R.I. Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017)

Art. 3, paragrafo 3

L'RNA prevede una **sezione “Deggendorf”** contenente i dati identificati dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, **indipendentemente dal settore economico di riferimento.**



La cosiddetta lista Deggendorf è tenuta **centralmente** dall'RNA.

L'acquisizione della visura Deggendorf rilasciata dal Registro è l'unica necessaria per adempiere al rispetto di tale principio (vale quindi anche per SIAN e SIPA).

Tale opzione realizzativa consente di adempiere agli impegni assunti e di assicurare il rispetto del principio Deggendorf in relazione ai destinatari di ordini di recupero nei diversi settori e supera la necessità di dialogo bidirezionale tra i diversi Registri, nazionale e agricoltura e pesca, inizialmente ipotizzata con la previsione che ciascun registro gestisse una propria lista Deggendorf.

Definizioni

Art. 1, lettera u)

Visura Deggendorf: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15;



Deggendorf (Art. 11)

L'RNA ha l'obbligo di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.

Pertanto, il Soggetto concedente o l'Agenzia delle entrate, ecc. sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero.

Allo stesso modo devono comunicare la **cancellazione** dall'RNA dei soggetti non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.



Capo IV

Verifiche operate tramite l'RNA

Aiuti di Stato e aiuti SIEG

Il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG è tenuto ad avvalersi del supporto dell'RNA, che genera la **Visura Degendorf**, contenente le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero



La Visura *Deggendorf*:

- è propedeutica alla concessione di aiuti di Stato
- deve obbligatoriamente essere effettuata dal Soggetto concedente
- deve essere menzionata nei provvedimenti che dispongono l'**erogazione** dell'aiuto

In tutti i casi, l'Autorità responsabile o il Soggetto concedente sono responsabili della veridicità delle informazioni inserite.



Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo dell'RNA (Art. 17)

Importanza di:

- ✓ adempiere agli obblighi di registrazione
- ✓ indicare nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale i codici identificativi
- ✓ adempiere agli obblighi di verifica
- ✓ indicare, nei provvedimenti di erogazione, l'avvenuta acquisizione della *Visura Degendorf*

perché:





- I. la trasmissione delle informazioni all'RNA e l'obbligo di interrogazione dello stesso costituiscono **condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti
- II l'inadempimento degli obblighi previsti comporta la **responsabilità patrimoniale** del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti

